



Prot. N° 2019/0077228

Treviso, 17/12/2019

Pratica. N° 2019/984

Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**

Resp. Istruttoria: **Michela Iaconcig (0422 656951)**

inviato tramite P.E.C.  
bonaventura@pec.bonaventura.it

Spett. BONAVENTURA S.r.l.  
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8  
31022 PREGANZIOL (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.  
protocollo.comune.preganziol.tv@p  
ecveneto.it

Al Comune di PREGANZIOL  
Piazza Gabbin, 1  
31022 PREGANZIOL (TV)


**OGGETTO: Ditta Bonaventura S.r.l. - Procedimento di rinnovo del D.D.P. 460/2012**

In riferimento all'istanza pervenuta da parte della ditta Bonaventura S.r.l. (C.F. 02286060260) il 06/05/2019, assunta al prot. n. 27964/2019 di richiesta di rinnovo del D.D.P. n. 460 del 04/09/2012 con il quale la stessa è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali sito in Preganziol, via Gen. C.A. Dalla Chiesa, n. 8, fino al 31/12/2019, si comunica quanto segue.

A seguito delle modifiche normative riguardanti l'art. 184-ter, del D.Lgs.152/2006 in merito alla " Cessazione della qualifica di rifiuto" (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010), si rileva che con Legge 55/2019 era previsto, in attesa che vengano adottati uno o più decreti recanti i criteri End of Waste EOW per specifiche tipologie di rifiuti, che le autorità competenti potevano concedere e rinnovare singole autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006) basandosi esclusivamente sui criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (DM 5 febbraio 1998, DM 161/2002 e DM 269/2005), nonché individuando condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l'attuazione dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 178) per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Successivamente con Legge n. 128/2019 entrata in vigore il 03/11/2019, all'art. 14 bis, si modifica e si integra la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto contenuta nell'art. 184 - ter del D.Lgs. 152/2006.

Tale modifica afferma che in mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali "EoW" le autorità locali possono rilasciare e/o rinnovare autorizzazioni con EOW "caso per caso" in procedura ordinaria (ex art. 208 TUA o AIA), nel rispetto non solo delle condizioni generali previste dal comma 1 dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 ma anche nel rispetto di



prescrizioni che dovranno necessariamente includere quanto richiesto dalla lett. a) ad e) del comma 3.

Si ritiene quindi, al fine di concludere l'istruttoria per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione in parola di chiedere a codesta ditta la trasmissione a questa Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, di una relazione che espliciti e confermi il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto l'impianto è stato inizialmente autorizzato negli anni 2000, precedentemente alle modifiche normative susseguitesi nel corso degli anni.


La ditta avendo trasmesso istanza di rinnovo 180 giorni prima della scadenza del provvedimento D.D.P. n 460 del 04/09/2012, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, può proseguire l'attività sino alla decisione espressa dell'Amministrazione, previa estensione delle garanzie finanziarie.

Al momento non risulta necessario estendere la durata delle garanzie finanziarie in quanto la ditta ha già in essere un polizza fidejussoria assicurativa dell'Elba Assicurazioni S.p.A. con validità fino al **30/06/2020**.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unità Organizzativa  
Bonifiche, Rifiuti e Discariche  
dott. Alberto Tagliapietra

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



## PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Prot. N° 2012/0097673

Treviso, 05/09/2012

Pratica. N° 2012/2187

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Zeno Vincenzi (0422 656785)

inviato tramite P.E.C.  
bonaventura@pec.bonaventura.it

Spett. BONAVENTURA S.r.l.  
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8  
31022 PREGANZIOL (TV)



e p.c.

inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Spett.le REGIONE VENETO  
Direzione Regionale Tutela Ambiente  
Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA (VE)

inviato tramite P.E.C.  
protocollo@comunepreganziol.legal  
mail.it

Al Comune di PREGANZIOL  
Piazza Gabbin, 1  
31022 PREGANZIOL (TV)

inviato tramite P.E.C.  
protocollo.comune.mogliano-  
veneto.tv@pecveneto.it

Al Comune di MOGLIANO VENETO  
PIAZZA CADUTI 8  
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 TREVISO (TV)

**OGGETTO:** Ditta Bonaventura S.r.l., via gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8, Preganziol. Autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi D.Lgs. 152/06 - L.R. 3/00 -

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.


Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott.ssa Elisabetta Perona

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.





# PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOAXCA		
Settore	T	Ecologia e Ambiente
Servizio	AU	Ecologia e ambiente
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio	TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
C.d.R.	0023	Ecologia e Ambiente
Autorizzazione operazioni recupero		
N. Reg. Decr.	460/2012	Data 4/09/2012
N. Protocollo	97541/2012	
Oggetto: Ditta BONAVENTURA S.r.l.-Preganziol Autorizzazione		
all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti		
non pericolosi e pericolosi.		
D.Lgs 152/2006 e L.R. 3/2000		
IL DIRIGENTE		
RICHIAMATO il D.D.P. n. 203/2000 del 29.03.2000, con il		
quale la ditta RACCORDI FERROVIARI Luigi Bonaventura Srl,		
con sede legale in via Gen. C.A. Dalla Chiesa 8,		
Preganziol, è stata autorizzata ad esercitare le attività		
di recupero di rifiuti identificate all'allegato C del		
D.Lgs. 22/97 come operazioni R3 e R13, presso l'impianto		
sito in Comune di Preganziol, catastalmente individuato al		
Fg. 22, mapp. 242;		
VISTO il D.D.P. n. 831/2004 del 18.10.2004, con il quale la		
Ditta è stata autorizzata ad esercitare l'attività di		
recupero, consistente nella messa in riserva, selezione e		



## PROVINCIA DI TREVISO

cernita, di rifiuti identificati dai codici CER (2002):

17.02.01 - legno;

17.02.04\* - vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;

VISTO il D.D.P. 365/2005 del 01/04/2005 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione sino al 31.07.2005;

VISTA la nota del 29.04.2005, assunta al prot. 39161/2005 del 05.05.2005, con cui è stata trasmessa la planimetria prescritta all'art. 2 del D.D.P. 365/2005 di cui sopra;

VISTO il D.D.P. 676/2009 del 29/12/2009 con il quale alla Ditta è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 31.12.2019;

VISTA la nota del 01/08/2012, pervenuta il 02/08/2012 e assunta al prot. n. 87588 del 03/08/2012 con la quale la ditta BONAVENTURA S.R.L. comunica l'incorporazione della società RACCORDI FERROVIARI BONAVENTURA LUIGI S.R.L. e chiede la voltura del D.D.P. 676/2009 del 29/12/2009;

VISTA la nota del 29/08/2012 pervenuta il 31/08/2012 e assunta al prot. n. 96849 del 3/09/2012 con la quale la ditta BONAVENTURA S.R.L. ha trasmesso copia del rogito notarile del 26/07/2012 di incorporazione della società RACCORDI FERROVIARI BONAVENTURA LUIGI S.R.L.;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:

a) Polizza RCI n. 041205369.63 della soc. ALLIANZA RAS;



## PROVINCIA DI TREVISO

b) Polizza fidejussoria n. 134399 della soc. ELBA ASSICURAZIONI per un importo di € 62.720,00 con scadenza al 30/06/2020;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, che prescrive, per le attività di recupero di rifiuti, la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge;

ATTESO che l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00 e che l'importo della fideiussione è determinato, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, nella misura di 200 Euro/t e per i pericolosi nella misura di 500 Euro a t;

PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, pubblicata sul B.U.R. n. 69 del 21/08/2012, impone di adeguare le garanzie finanziarie in essere entro un anno dalla data di



## PROVINCIA DI TREVISO

pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R.V. n.

1543/2012 o in coincidenza con la prima modifica

del provvedimento autorizzativo;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di

adeguare le garanzie finanziarie secondo le

disposizioni della D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011,

come modificata dalla D.G.R.V. n. 1543 del

31/07/2012;

VISTI la L.R. 3/2000 e le D.G.R.V. n. 2229/2011 e

1543/2012;

VISTI il D.lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

### DECRETA

ART. 1 - La ditta BONAVENTURA S.R.L., via C. A. dalla

Chiesa 8, Preganziol, è autorizzata ad esercitare, fino al

31.12.2019, l'attività di messa riserva (R13) funzionale

alle operazioni di recupero e l'attività di recupero

consistente in operazioni di selezione e cernita (R5 per il

cemento -R3 per il legno - R4 per il ferro ed acciaio) per

l'ottenimento di prodotti per le reti ferroviarie, dei

rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

17.01.01 - cemento (limitatamente alle traversine

ferroviarie);

17.02.01 - legno;





17.02.04* - vetro plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (limitatamente alle traversine ferroviarie);
17 04 05 - ferro e acciaio (limitatamente alle rotaie e materiali minuti ferroviari);
nell'impianto sito in Comune di Preganziol catastalmente individuato al Fg. 22, mapp. 242.
ART. 2 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto dell'art. 177 comma 4) del D.lgs. 152/06 e delle seguenti prescrizioni:
a) la ditta è tenuta al rispetto della normativa in tema di prevenzione incendi;
b) la quantità massima consentita di rifiuti non pericolosi presenti istantaneamente nell'impianto è di tonnellate 250;
c) la quantità massima consentita di rifiuti pericolosi tossico-nocivi presenti istantaneamente nell'impianto è di tonnellate 40;
d) la quantità annua di rifiuti trattabili non deve superare le 2500 tonnellate;
e) i rifiuti esitati dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in cassoni coperti ed a tenuta;
f) il lay-out dell'impianto sino a realizzazione e collaudo funzionale di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento deve essere conforme alla planimetria trasmessa con nota del 29.04.2005.



ART. 3 - Il lay-out dell'impianto e la copertura dell'area di cui agli elaborati grafici del 15.12.2009, assunti al prot. n. 126650/2009 del 16.12.2009, approvati con D.D.P. n. 676/2009 del 29/12/2009, devono essere realizzati entro 36 mesi dal ricevimento del presente provvedimento. La copertura deve essere realizzata previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi/urbanistici comunali.


ART. 4 - L'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dal precedente art. 3 potrà avvenire previa presentazione della dichiarazione di fine lavori e del collaudo funzionale.

ART. 5 - La Ditta deve presentare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento:

- una polizza di responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) con scadenza pari alla durata dell'autorizzazione;

- una polizza fideiussoria di importo pari a Euro 70.000,00 (settantamila/00 euro) con scadenza pari alla durata dell'autorizzazione e con validità di ulteriori due anni, oppure con diversa scadenza, anche inferiore al termine di validità dell'autorizzazione, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, fatto salvo che il rinnovo

Ministero dell'Interno  
 Direzione Provinciale di Treviso  
 AREA DA SOTTO  
 2011



## PROVINCIA DI TREVISO

deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione. La garanzia finanziaria deve essere prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i., oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo ISVAP. Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta; la fideiussione deve essere conforme all'allegato B della D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012, pubblicata sul B.U.R. n. 69 del 21/08/2012. L'Amministrazione Provinciale si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.



## PROVINCIA DI TREVISO

ART. 6- Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 7 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 8 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000.

ART. 9 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 10 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, al Comune di Preganziol, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Castelfranco Veneto e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Aut. Simone Busoni